

DELIB. N. 3 ODG

AEROPORTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - RIVANAZZANO SRL – PROPOSTA DI
MODIFICA ARTT. 4 E 8 DELLO STATUTO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 21 adottata dalla Giunta il 25.2.2011, è stata decisa la dismissione della partecipazione nella Società Aeroporto della Provincia di Pavia – Rivanazzano Srl, prevedendo di dare mandato alla Provincia di Pavia per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica anche per la quota di capitale sociale di proprietà camerale.

La Provincia di Pavia, con delibera del Consiglio n. 4 del 4.3.2011, ha approvato a sua volta la dismissione della partecipazione nella Società in discorso e ha concordato sull'opportunità di attivare, a propria cura, un'unica procedura di vendita ad evidenza pubblica che comprenderebbe, oltre alle quote di Camera (32,51%) e Provincia (34,64%), anche quelle di altri soci pubblici e privati che abbiano deliberato la dismissione, previa acquisizione del relativo mandato da parte dei medesimi.

A tal proposito, il Presidente ricorda che la decisione di dismissione è già stata adottata nel 2010 sia dal Comune di Voghera (detentore del 3,88% delle quote) sia dalla Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (proprietaria del 14,07% delle quote).

Il Presidente, prendendo atto che la Provincia di Pavia potrà farsi carico di esperire la procedura di dismissione anche per il Comune di Voghera e per la Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa - che alla data attuale non hanno ancora provveduto alla vendita della propria quota - evidenzia che l'attivazione della suddetta procedura necessita di una tempistica adeguata, ritenendo pertanto superata la condizione prevista dalla citata deliberazione n. 21 del 2011, che contemplava di attivare direttamente la procedura di dismissione qualora la Provincia non vi avesse provveduto entro il mese di marzo 2011.

Al fine di poter procedere all'attivazione della procedura di vendita delle partecipazioni, è necessaria la modifica dello Statuto della Società Aeroporto, laddove prevede la riserva di almeno un terzo del capitale sociale agli enti pubblici (art. 4) e il diritto di prelazione (art. 8).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi approvato, nella seduta del 18.3.2011, le modifiche statutarie di seguito evidenziate:

Formulazione attuale	Formulazione proposta
Articolo 4 Alla Società possono aderire Enti Pubblici che potranno assumere quote di capitale sia direttamente sia tramite Enti, Consorzi, Società collegate e/o controllate da essi costituite, nonché privati operatori economici di ogni tipo. Agli enti pubblici è riservato almeno un terzo del capitale sociale.	Articolo 4 <i>Alla Società possono aderire Enti Pubblici che potranno assumere quote di capitale sia direttamente sia tramite Enti, Consorzi, Società collegate e/o controllate da essi costituite, nonché privati operatori economici di ogni tipo.</i>
Articolo 8 Le quote sono liberamente trasferibili <i>mortis causa</i> o per successione tra Enti. Quando il socio intende cedere in tutto o in o in parte per atto tra vivi, la propria quota, deve offrirla agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione. In caso di mancato esercizio di tale diritto, la quota o porzione di essa, può essere offerta ai soggetti di cui all'articolo 4 ed in caso di mancata prelazione anche a favore di terzi.	Articolo 8 <i>Le quote sono liberamente trasferibili.</i>

Tali modifiche saranno proposte per l'approvazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per il giorno 31 marzo p.v.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che la Provincia acquisirà una perizia giurata relativa alla valutazione del valore della Società e che, conseguentemente, anche la Camera, che aveva deliberato con il citato provvedimento n. 21/2011 di cedere la partecipazione “al miglior prezzo possibile stante la grave situazione economico-patrimoniale in cui versa la Società”, adotterà tale valore come base per la vendita della propria quota di capitale.

Il Presidente, infine, rileva che tutta l'assistenza legale inerente i profili stragiudiziali connessi e conseguenti alla partecipazione nella Società Aeroporto – compreso il contratto di mandato tra Camera e Provincia di Pavia, finalizzato all'attivazione e alla gestione della procedura di dismissione – è stata affidata allo Studio Associato Benazzo-Mascherpa di Milano.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente,
richiamata la deliberazione n. 21 del 25.2.2011,
vista la nota con la quale la Società ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci
per il giorno 31 marzo p.v.;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche degli artt. 4 e 8 dello Statuto della Società Aeroporto della Provincia di Pavia – Rivanazzano Srl come di seguito evidenziato:
Articolo 4: “Alla Società possono aderire Enti Pubblici che potranno assumere quote di capitale sia direttamente sia tramite Enti, Consorzi, Società collegate e/o controllate da essi costituite, nonché privati operatori economici di ogni tipo”;
Articolo 8: “Le quote sono liberamente trasferibili”;
2. di confermare il mandato alla Provincia di Pavia affinché provveda, anche oltre la data del 31 marzo 2011, ad attivare una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad individuare un soggetto operante sul mercato interessato a rilevare le quote della Società, anche per la quota di proprietà dell'Ente pari al 32,51% del capitale sociale;
3. di dare mandato al Segretario Generale per tutti gli atti necessari e conseguenti.

=====